

Procedura aperta per l'affidamento di servizi di ingegneria per la redazione del progetto definitivo, esecutivo, coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dell'opera e della direzione dei lavori relativi alla realizzazione di un magazzino per la logistica all'interno dell'Interporto Quadrante Europa di Verona

Capitolato Speciale di Appalto

ART. 1 – CONDIZIONI GENERALI	2
ART. 2 – OGGETTO DELL'APPALTO	2
ART. 3 – STIMA DEI SERVIZI – IMPORTO A BASE DI GARA.....	2
ART. 4 – TARIFFE.....	3
ART. 5 - SERVIZI DA SVOLGERE	3
ART. 6 – NUMERO DOCUMENTI ED ELABORATI.....	11
ART. 7 – TERMINI PER L'ESPLETAMENTO DELLE PRESTAZIONI PROFESSIONALI.....	12
ART. 8 – PENALI	13
ART. 9 – POLIZZA ASSICURATIVA.....	13
ART. 10 – GARANZIA DEFINITIVA ED EVENTUALE ESONERO.....	14
ART. 11 – OBBLIGHI SPECIFICI DELL'OPERATORE.....	14
ART. 12 – ONERI DELL'AMMINISTRAZIONE	15
ART. 13 – DISCIPLINA DEI PAGAMENTI.....	15
ART. 14 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO	16
ART. 15 – VICENDE SOGGETTIVE DELL'OPERATORE ECONOMICO AGGIUDICATARIO	16
ART. 16 – RISOLUZIONE CONTRATTUALE	17
ART. 17 – SPESE CONTRATTUALI	17
ART. 18 – TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI	17
ART. 19 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	18
ART. 20 – FORO COMPETENTE	18
ART. 21 – RINVIO	18

ART. 1 – CONDIZIONI GENERALI

Il presente capitolato stabilisce norme, prescrizioni ed oneri generali, nonché clausole particolari dirette a regolare il rapporto gestionale e contrattuale tra il Consorzio ZAI (di seguito “Amministratore”) e l’operatore economico aggiudicatario in relazione alle caratteristiche del servizio richiesto.

ART. 2 – OGGETTO DELL’APPALTO

Il presente capitolato ha ad oggetto i servizi di ingegneria per la redazione del progetto definitivo, esecutivo, coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dell’opera e della direzione dei lavori relativi alla realizzazione di un magazzino per la logistica all’interno dell’Interporto Quadrante Europa di Verona.

Il servizio oggetto di affidamento comprende in particolare:

- la redazione del progetto definitivo (ex art. 24 del D.P.R. 207/2010) comprensivo di tutta la documentazione necessaria alla presentazione e rilascio del permesso a costruire dell’immobile;
- la redazione del progetto esecutivo (ex art. 33 del D.P.R. 207/2010) comprensivo di tutta la documentazione necessaria ad appaltare e realizzare le opere ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. (di seguito “Codice”), compreso il Piano di Sicurezza e Coordinamento;
- il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione dei lavori;
- la direzione ed alta sorveglianza dei lavori.

L’importo lavori presunto stimato per la realizzazione dell’immobile comprensivo dei piazzali esterni e di tutta l’impiantistica ammonta a complessivi 5.300.000,00 euro, oltre IVA di legge. Il tempo indicativo previsto per la fase di realizzazione dell’immobile è stimato in circa 300 giorni naturali e consecutivi.

L’edificio oggetto di progettazione sarà destinato ad accogliere attività logistica, che il Consorzio Zona Agricolo Industriale di Verona intende realizzare su area di proprietà, all’interno dell’Interporto “Quadrante Europa”.

La superficie totale del lotto di proprietà è di circa 15.370 metri quadrati; il progetto prevede la realizzazione di un edificio avente superficie coperta di 7.575 mq, parcheggi e piazzali per automezzi. Il progetto di fattibilità ha ipotizzato una suddivisione l’edificio in tre moduli di circa 2.200 mq; questo aspetto progettuale, legato al futuro utilizzatore/i del magazzino, verrà definito prima della consegna della progettazione definitiva.

L’edificio presenterà una altezza sotto trave utile di circa 12,00-14,00 m circa. Sarà realizzato con elementi prefabbricati e con tamponamenti in calcestruzzo e pannelli coibentati. Sarà dotato di pedane elettroidrauliche e portoni sezionali, pavimentazione interna a elevata portanza illuminazione interna ed esterna a basso consumo energetico.

Gli uffici saranno realizzati completi di impiantistica e cablati per rete dati. I piazzali esterni, che avranno una superficie di circa 8.700 mq saranno realizzati con superfici in cemento per gli accosti di banchina e asfaltature e dotati di impianto di raccolta e di trattamento delle acque meteoriche di prima pioggia provenienti dai piazzali. Il magazzino sarà dotato di impianto sprinkler con allacciamento idrico alla rete interportuale e di anello esterno antincendio e tutti i presidi antincendio previsti dalle vigenti normative in materia.

L’edificio e le sue pertinenze devono consentire l’attività logistica di movimentazione di merci varie nella maniera più efficace e sicura, garantendo sia agli operatori che al personale d’ufficio che agli autisti spazi dedicati e protetti.

ART. 3 – STIMA DEI SERVIZI – IMPORTO A BASE DI GARA

L’importo complessivo dei servizi di cui al presente capitolato ammonta ad € 579.447,74 (cinquecentosettantanovemilaquattrocentoquarantasette/74), oltre IVA ed oneri previdenziali nella misura di legge, ripartito come da riepilogo di seguito riportato.

n.	Descrizione servizi/beni	CPV	P (principale) S (secondaria)	Importo
1	<i>Progettazione definitiva</i>	71221000-3	S	€ 153.251,05
2	<i>Progettazione esecutiva e Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione.</i>	71221000-3	S	€ 147.611,06
3	<i>Direzione lavori</i>	71300000	P	€ 192.341,48
4	<i>Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione.</i>	71300000	S	€ 86.244,15

Detto ammontare è stato quantificato, attraverso un'individuazione dettagliata delle attività da svolgere e dei relativi costi, facendo riferimento alle aliquote del D.M. del 17.6.2016 "Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016". Il prospetto per la determinazione delle modalità di calcolo dell'importo posto a base di gara è riportato nell'Allegato 1 al presente Capitolato.

L'importo per gli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a Euro 0,00 (zero), in quanto trattasi di servizio di natura intellettuale.

L'importo deve ritenersi remunerativo di tutte le prestazioni previste dal presente Capitolato. L'importo di aggiudicazione del servizio, alle condizioni tutte del presente Capitolato, si intende offerto dall'operatore economico aggiudicatario in base ai calcoli di propria convenienza, a tutto suo rischio come meglio dettagliato nei prospetti allegati.

L'importo di aggiudicazione si intenderà comprensivo di ogni e qualsiasi onere previsto nei documenti contrattuali; in particolare, è a carico dell'operatore economico aggiudicatario del servizio dell'incarico professionale ogni onere strumentale e organizzativo necessario per l'espletamento delle prestazioni connesse, con esclusione della fornitura degli uffici di cantiere, che saranno messi a disposizione da parte della Amministrazione tramite l'operatore economico che risulterà aggiudicatario della realizzazione delle opere.

Qualora nelle fasi di progettazione l'operatore economico aggiudicatario rilevasse un notevole aumento della spesa prevista per l'intervento, il compenso aggiuntivo sarà riconosciuto solo all'interno delle modifiche alla progettazione debitamente autorizzate dal RUP ai sensi dell'art. 9 del presente Capitolato.

ART. 4 – TARIFFE

La classificazione delle prestazioni professionali relative ai servizi è stabilita nella tavola Z-1 allegata al D.M. 17 Giugno 2016, tenendo conto della categoria d'opera e del grado di complessità, fermo restando che gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere di complessità inferiore all'interno della stessa categoria d'opera.

Nel caso di incertezze nella comparazione di classi e categorie di cui al D.M. 17 Giugno 2016, rispetto alle classificazioni precedenti, prevale il contenuto oggettivo della prestazione professionale, in relazione all'identificazione delle opere.

Al fine di meglio chiarire i contenuti dell'art.8 del D.M. 17 Giugno 2016, il riferimento è alla Linea Guida ANAC n. 1 approvata con deliberazione n. 973 del 14/09/2016 ed aggiornata con deliberazione n. 138 del 21 febbraio 2019, capo V "Classe, categorie e tariffe professionali" (pubblicata in www.anticorruzione.it).

ART. 5 - SERVIZI DA SVOLGERE

Progetto definitivo

Il progetto definitivo deve individuare compiutamente i lavori da eseguire nel rispetto delle esigenze, dei criteri, dei vincoli e delle indicazioni stabilite dal Piano particellare preliminare, redatto dall'Amministrazione, costituito dai seguenti elaborati allegati al presente Capitolato:

- TAV 1: estratto di p.u.a. e p.u.c.
- TAV 2: inserimento planimetrico, planimetria generale e sezione tipo
- TAV 3: Piano particellare preliminare delle aree
- Relazione illustrativa e tecnica
- Quadro economico di progetto

La redazione del progetto definitivo, compreso incarico di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, deve contenere, altresì, le indicazioni previste dall'art. 23, co. 7, del Codice e dagli artt. da 24 a 32 del D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii., nonché le indicazioni delle specifiche Linee Guida emanate da ANAC ai sensi del Codice, con le specifiche integrazioni fornite nella relazione tecnica del Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica.

Il progetto definitivo dovrà rispettare le caratteristiche generali indicati nel suddetto progetto di fattibilità, nonché le soluzioni prescelte dal committente ed essere composto da almeno:

- relazione generale descrittiva;
- relazione idraulica;
- eventuali relazioni specialistiche (tra cui relazione geologica, di calcolo strutturale, geotecnica, antincendio, acustica, illuminotecnica, termotecnica, Relazione di valutazione del grado di protezione dell'edificio e per la protezione contro le scariche atmosferiche, ecc.);
- relazione paesaggistica;
- rilievi plano-altimetrici in scala 1:2000;
- planimetria d'insieme in scala 1:1000, con indicazione dell'area di intervento;
- piante dei vari livelli in scala 1:100, con l'indicazione delle destinazioni d'uso, delle quote planimetriche e altimetriche, con indicazione in tutte le piante delle linee di sezione;
- almeno sei sezioni tra le più significative (scala 1:100) con la misura delle altezze nette, dello spessore dei solai e della altezza totale dell'edificio;
- prospetti in scala 1:100 completi di riferimento alle altezze, alle quote del terreno e alle sue eventuali modifiche.

Si specifica che nel progetto definitivo sono da considerarsi tutte le opere civili e gli impianti tecnologici, nessuno escluso, quali:

- impianti elettrici e speciali;
- impianti fluidodinamici (riscaldamento, condizionamento, etc.);
- impianto idrico-sanitario;
- impianto antincendio e rilevamento fumi;
- sistema di comunicazione voce-dati-immagini;
- sistema centralizzato di supervisione, controllo e gestione degli impianti.

Fermo restando quanto riportato nel D.P.R. 207/2010 e s.m.i. in merito al contenuto degli elaborati sopraelencati che compongono il progetto definitivo, si evidenziano ulteriormente i seguenti dettagli:

Relazione generale descrittiva

La relazione generale descriverà i criteri utilizzati per le scelte progettuali e le caratteristiche prestazionali e dei materiali. In particolare conterrà, tra l'altro:

- la descrizione dell'intervento da realizzare e l'illustrazione del suo profilo architettonico;
- i criteri di progetto adottati per l'ottimizzazione e lo sviluppo della soluzione scelta dall'Amministrazione nel progetto di fattibilità tecnico economica;

- le indicazioni necessarie per garantire l'accessibilità, l'utilizzo e la manutenzione delle opere;
- la dimostrazione dell'aderenza del progetto alle normative vigenti; le soluzioni adottate per il superamento delle barriere architettoniche; i criteri utilizzati per la determinazione dei costi unitari e per lo sviluppo dei computi metrici; l'individuazione degli interventi da eseguire in fasi successive per mitigare l'impatto del cantiere nel contesto urbano di riferimento;
- Illustrazione delle migliorie introdotte nel progetto e punti di forza delle soluzioni progettuali proposte;

Relazioni tecniche e specialistiche

Le relazioni dovranno contenere, tra l'altro:

- i criteri di progettazione, in particolare per quanto riguarda le verifiche strutturali, il dimensionamento degli impianti, l'economia di gestione, gli elementi necessari a definire le prestazioni delle apparecchiature e degli impianti, i materiali utilizzati, la qualità dei componenti. Più in particolare, per gli impianti elettrici dovrà essere fornita una relazione che ne giustifichi il dimensionamento e renda ragione del rispetto dei livelli di illuminamento richiesti, mentre per gli impianti fluidodinamici dovrà essere fornita una relazione sul dimensionamento di refrigerazione e sulla tipologia d'impianto proposta, mediante raffronto con altri sistemi;
- rilievi plano-altimetrici.

Schede tecniche

Per ogni tipologia di locale e ambiente dovrà essere redatta una scheda tecnica che indichi tutti i requisiti che dovranno essere rispettati per quanto riguarda le componenti edili (finiture, serramenti, ecc.), le dotazioni elettriche normali, di emergenza e di sicurezza, le caratteristiche e dotazioni relative a tutti gli altri impianti (refrigerazione, climatizzazione, idrosanitario e scarichi, antincendio, comunicazione, segnalazione, reti informatiche, audiovisivi, etc.). Ciascuna scheda dovrà riportare, per i componenti indicati, riferimenti univoci alle specifiche tecniche dei materiali e sulle finiture.

Dimensionamento degli impianti

Dovrà essere effettuata la scelta delle tipologie impiantistiche anche alla luce del contenimento dei consumi energetici, il loro dimensionamento e la definizione del livello di supervisione centralizzata e di automazione. I calcoli degli impianti devono permettere la definizione dei volumi tecnici necessari ad ospitare gli equipaggiamenti. Qualora fosse possibile è raccomandata la implementazione/revisione degli impianti presenti ed esistenti, cui si rinvia per le valutazioni tecniche e normative del caso.

Elaborati grafici

Gli elaborati grafici saranno redatti nelle opportune scale in funzione del tipo di argomento o di area e comprenderanno, a titolo indicativo e non esaustivo:

- planimetria d'insieme (scala 1:1000) con indicazione: dei confini catastali e delle zone di rispetto; delle strade; della posizione, sagome e distacchi delle costruzioni confinanti;
- pianta di tutti i livelli (scala 1:100), con indicazione della destinazione d'uso di tutti i locali, le quote altimetriche e planimetriche, la superficie, le indicazioni relative a tutte le finiture previste con il rinvio alle specifiche tecniche dei componenti edilizi, architettonici, un indicatore dell'ubicazione delle postazioni di lavoro previste;
- pianta con indicazione degli arredi e delle attrezzature in scala 1:100 con riferimento al posizionamento dei PDL previsti;
- pianta in scala 1:50 dei locali tipo;
- sezioni (scala 1:100) nelle quali siano riportate le indicazioni delle quote sia al rustico che al finito nonché gli eventuali riempimenti dovuti ai dislivelli esistenti;
- prospetti (scala 1:100 e 1:200) completi di riferimenti alle altezze ed ai distacchi dagli edifici circostanti, alle quote del terreno ed alle sue eventuali modifiche;
- abaco dei particolari costruttivi, delle finiture e dei serramenti; planimetria reti fognarie;
- carpenterie dei vari impalcati in scala 1:50 con indicazione di tutti gli elementi strutturali presenti e previsti in progetto;

- sezioni strutturali in scale adeguate;
- tutti i particolari strutturali necessari ad illustrare compiutamente gli interventi previsti, in modo che essi possano essere correttamente sviluppati nel progetto esecutivo;
- piante per verifica prescrizioni antincendio;
- piante per verifica prescrizioni barriere architettoniche;
- planimetrie e sezioni che riportino la disposizione delle apparecchiature principali ed i tracciati delle reti impiantistiche, compresa la localizzazione di cabine e quadri elettrici, apparecchiature delle centrali meccaniche, ecc;
- schemi unifilari di media e bassa tensione, completi di caratteristiche principali, protezioni e strumenti di misura, comprensivi della cabina di ricevimento, delle cabine elettriche e/o dei quadri di piano e di zona;
- caratteristiche principali degli impianti di illuminazione interni ed esterni (livelli di illuminamento, tipo e localizzazione dei corpi illuminanti);
- diagramma degli impianti fluidodinamici (riscaldamento, condizionamento), idrico-sanitari ed antincendio, completi di diametri delle tubazioni, dimensioni dei condotti e portate, con indicazione dei componenti e delle relative caratteristiche tecniche, e con i necessari riferimenti alle loro specifiche tecniche;
- schemi logici della rete fissa di telecomunicazione (fonia, trasmissione dati, PC, TV, ecc).

Disciplinare descrittivo e prestazionale

Il disciplinare descrittivo e prestazionale deve contenere la descrizione, anche sotto il profilo estetico, delle caratteristiche dei materiali e dei componenti previsti nel progetto, nonché l'indicazione delle necessità funzionali, dei requisiti e delle specifiche prestazionali che dovranno essere garantite dalle opere e dagli impianti affinché essi siano rispondenti alle esigenze degli utilizzatori.

Per le opere civili il progetto dovrà comprendere specifiche tecniche dettagliate, con individuazione dei requisiti del singolo materiale e/o elemento tecnico in relazione al contesto di riferimento e al livello prestazionale fornito. Per tutti gli impianti, il progetto dovrà comprendere specifiche tecniche e funzionali indicanti le caratteristiche principali degli impianti, degli equipaggiamenti e dei componenti.

Per alcuni componenti, quali per esempio apparecchi igienici, corpi illuminanti, ecc., potranno essere indicati come riferimento determinati tipi e marche commerciali con la precisazione che tali componenti potranno essere quelli indicati "o equivalenti". L'utilizzo di questa possibilità deve essere limitato a componenti per i quali le specifiche tecniche non possono essere sufficientemente precise e comprensibili in modo univoco da parte di tutti gli interessati.

Dovranno essere precisati, per le singole componenti delle opere civili, delle apparecchiature e degli impianti, i criteri secondo i quali verranno eseguiti le prove funzionali e i collaudi finali, l'accettazione e la presa in consegna da parte del committente.

Computo metrico estimativo

Il computo metrico estimativo deve permettere di individuare il costo di ciascuna delle voci del livello più dettagliato, determinato dal Progettista applicando alle quantità di ciascuna voce i corrispondenti prezzi unitari riferiti all'Elenco Prezzi della Regione Veneto nell'edizione più recente o, per eventuali voci mancanti, per mezzo di apposite analisi prezzi eseguite dal Progettista e basate sulle quantità di materiali, mano d'opera, noli e trasporti necessari per la realizzazione delle quantità unitarie di ogni voce, sui rispettivi prezzi elementari ricavati dal citato Listino o, in mancanza, da prezzi di mercato, e tenendo conto dei costi per la sicurezza, nonché delle spese generali e dell'utile dell'operatore economico aggiudicatario.

L'operatore economico aggiudicatario dovrà tenere costantemente sotto controllo, nel corso dello sviluppo della progettazione, il preventivo di costo, in modo da garantire che non venga superato il preventivo indicato dal Committente nel progetto di fattibilità tecnico economica dell'opera.

Progetto esecutivo

Il progetto esecutivo costituisce la ingegnerizzazione di tutte le lavorazioni e, pertanto, definisce compiutamente ed in ogni particolare architettonico, strutturale ed impiantistico l'intervento da realizzare. Restano esclusi soltanto

i piani operativi di cantiere, i piani di approvvigionamenti, nonché i calcoli e i grafici relativi alle opere provvisorie. Il progetto è redatto nel pieno rispetto del progetto definitivo nonché delle prescrizioni dettate nei titoli abilitativi o in sede di accertamento di conformità urbanistica, o di conferenza di servizi o di pronuncia di compatibilità ambientale, ove previste.

Il progetto esecutivo redatto in conformità alla normativa sugli appalti pubblici ed in particolare al regolamento di cui al DPR 207/2010 sviluppa ulteriormente gli elaborati grafici e dattiloscritti, nonché quelli di calcolo già svolti durante la fase della progettazione definitiva, al fine di ottenere tutti gli assentimenti e autorizzazioni necessari per procedere alla cantierizzazione dell'opera (eventuali autorizzazioni VVFF, valutazione acustica, rispondenza alla normativa antisismica, ecc.).

Pertanto si rimanda alla normativa di riferimento per l'elencazione di dettaglio degli elaborati progettuali. Considerando che il progetto esecutivo verrà posto a base di gara per la futura realizzazione dovrà contenere e sviluppare in modo particolare quegli aspetti che saranno di base per la predisposizione del contratto con l'impresa esecutrice.

Il quadro di incidenza della manodopera, ad esempio, è il documento sintetico che indica, con riferimento allo specifico contratto, il costo del lavoro e definisce l'incidenza percentuale della quantità di manodopera per le diverse categorie di cui si compone l'opera o il lavoro.

Gli elaborati saranno redatti in modo tale da consentire all'esecutore una sicura interpretazione ed esecuzione dei lavori in ogni loro elemento.

La redazione del progetto esecutivo, deve contenere, le indicazioni previste dall'art. 23, co. 8, del Codice e dagli artt. da 33 a 43 del D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii., nonché le indicazioni delle specifiche Linee Guida emanate da ANAC ai sensi del Codice, con le specifiche integrazioni fornite nella relazione tecnica del Progetto definitivo approvato.

Il progetto esecutivo dovrà essere corredato dal cronoprogramma delle lavorazioni, composto da un diagramma che rappresenta graficamente la pianificazione delle lavorazioni gestibili autonomamente, nei suoi principali aspetti dal punto di vista della sequenza logica, dei tempi e dei costi.

Piano di Sicurezza e Coordinamento - PSC

Gli elementi che seguono sono da considerarsi elementi minimi di riferimento restando a cura del coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione sotto la supervisione del progettista generale dell'opera, se diverso, individuare esattamente quanto previsto dalla vigente normativa nazionale e provinciale vigente al momento della progettazione in merito, senza alcun onere aggiuntivo per l'Amministrazione.

In prima istanza i rischi connessi con tali fasi devono essere evidenziati ed affrontati in fase progettuale, eliminandoli possibilmente alla radice.

Per quanto concerne il Piano di Sicurezza e di Coordinamento in fase di progettazione, il progettista deve attenersi ai dettami del d.lgs. 81/2008 s.m.i., adattando ad essi le prescrizioni e le procedure del d.lgs. 50/2016 s.m.i. e del D.P.R.207/2010 s.m.i., presentando:

- il Piano di Sicurezza e Coordinamento di cui all'art.100, comma 1, del d.lgs. 81/08 s.m.i., i cui contenuti sono dettagliatamente specificati nel relativo allegato XV del Decreto medesimo, cui si rimanda integralmente;
- il Fascicolo dell'opera, i cui contenuti sono definiti all'allegato XVI del richiamato d.lgs., contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, tenendo conto delle specifiche norme di buona tecnica e dell'allegato II al documento UE 26 maggio 1993;
- Il Piano, facente parte del progetto esecutivo medesimo da porre in appalto, dovrà individuare, analizzare e valutare i rischi intrinseci al particolare procedimento di lavorazione, connessi a congestione di aree di intervento e dipendenti da sovrapposizione di fasi lavorative.

Esso dovrà altresì indicare, con determinazione analitica delle singole voci, i cosiddetti oneri per la sicurezza, che non saranno soggetti a ribasso nelle offerte delle imprese, onde permettere una corretta stesura del quadro economico.

Dalla collaborazione tra il Progettista ed il Coordinatore in fase di progettazione, se le due figure non coincidono, deve nascere un progetto sicuro in termini di:

- localizzazione e organizzazione del cantiere,
- impiego di materiali e scelta di tecniche e modalità costruttive,
- dotazioni di sicurezza dell'opera da utilizzare durante la fase di manutenzione.

Il PSC, basato sul cronoprogramma generale che indica i tempi di esecuzione delle singole lavorazioni, dovrà individuare eventuali interferenze lavorative, con riferimento sia alle singole attività di lavoro, sia all'impostazione dell'attività di coordinamento relativa al cantiere.

Il PSC comprenderà l'analisi del contesto nel quale si inseriscono le opere (inteso sia come aree di cantiere propriamente dette, sia come ambiente esterno ad esse), con riferimento anche ai seguenti punti:

- tipologia delle attività che si svolgono al contorno;
- percorsi stradali e pedonali esistenti;
- accessibilità all'area di cantiere;
- definizione di particolari opere provvisorie e di protezione che il Progettista ritenesse necessarie per la tutela delle persone e dei veicoli esterni al cantiere, vincoli (temporali, logistici, ecc.) da considerare, sia nell'organizzazione del cantiere, sia nello svolgimento delle attività di costruzione,
- vincoli dettati dalla contemporanea presenza nelle aree circostanti di attività lavorative.
- individuazione preliminare dei rischi ai quali il cantiere potrebbe esporre l'ambiente circostante, con particolare riguardo alla presenza delle attività sanitarie.

Il coordinatore in fase di progettazione deve prevedere nel PSC:

- le indicazioni e disposizioni per la stesura dei successivi POS;
- la stima degli oneri della sicurezza.

Il PSC dovrà in particolare considerare le misure da adottate qualora si rendesse necessario l'utilizzo di porzioni di edificio, corrispondenti alle eventuali fasi dei lavori previste nel progetto definitivo.

Con specifico riferimento alla valutazione dei rischi da interferenze, (D.U.V.R.I.) in conformità a quanto disposto dall'art. 26 del d.lgs. 81/2008, in quanto l'area di cantiere, segregata da contesto esterno tramite recinzione, e quindi tutta in consegna all'impresa esecutrice, non presenta, appunto, alcuna interferenza con personale estraneo.

Eventuali ingressi nell'area di cantiere da parte di rappresentanti delle Amministrazioni saranno regolati dalle disposizioni specifiche, già comprese nel PSC, e coordinati dall'Ufficio della Direzione Lavori, dal Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione e dal Direttore tecnico dell'impresa esecutrice.

Direzione dei Lavori

Il Direttore dei Lavori, dovrà provvedere al controllo e sorveglianza delle opere nonché espletare tutte le attività tecnico-economiche annesse secondo le disposizioni dell'art. 101, co. 3, del Codice, e tutte le funzioni previste dal decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 7 marzo 2018, n.49, Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione» e da ogni altra disposizione di legge o regolamento in materia, con l'obbligo di adeguamento ad eventuali nuove normative e regolamenti che insorgessero durante lo svolgimento dell'incarico in quanto applicabili. L'operatore economico aggiudicatario assume l'obbligo di provvedere, a propria cura e spese, allo svolgimento dei servizi in oggetto.

L'operatore economico aggiudicatario svolgerà i Servizi oggetto del contratto interfacciandosi con l'Appaltatore dei lavori, con il Responsabile del Procedimento (RUP) e con i soggetti dal medesimo eventualmente indicati, nonché con l'organo di collaudo. L'operatore economico aggiudicatario è tenuto ad informare il RUP in ordine all'andamento dei lavori mediante report informativi con la frequenza non inferiore a 15 (quindici) giorni.

Alle imprese esecutrici dei lavori devono essere consegnati esclusivamente i documenti progettuali approvati dall'Amministrazione, nonché le eventuali ottimizzazioni ed integrazioni degli elaborati costruttivi e particolareggiati prodotti dal Direttore Lavori, richiesti dalle stesse durante l'esecuzione delle opere (informando il RUP).

L'operatore economico aggiudicatario, sarà in ogni caso tenuto, essendo i relativi oneri, obblighi e spese compresi e compensati nel corrispettivo, all'espletamento di tutte le prestazioni di qualunque genere che, sebbene non espressamente previste nel contratto, risultino comunque strumentali e/o consequenziali a quelle indicate e/o comunque necessarie per la corretta e completa esecuzione dei servizi in oggetto, in relazione allo scopo ed alla funzione cui i medesimi servizi sono destinati. Sono a carico dell'operatore economico aggiudicatario tutti gli oneri strumentali ed organizzativi necessari per l'espletamento delle attività contrattuali, con esclusione degli oneri relativi agli uffici di cantiere, che saranno messi a disposizione dall'esecutore dei lavori.

Rimangono altresì a carico dell'operatore economico aggiudicatario eventuali oneri per il vitto, l'alloggio ed il trasporto.

L'operatore economico aggiudicatario, procederà allo svolgimento delle attività contrattuali nel rispetto dei seguenti principi:

- tempestività nei contatti con l'esecutore dei lavori, con l'Amministrazione e con il RUP;
- completezza e tempestività dei report informativi sull'andamento dei lavori;
- diligenza nella vigilanza e prontezza negli interventi correttivi diretti.

Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE)

Il CSE deve essere in possesso, per tutta la durata del contratto, dei requisiti previsti dalla normativa vigente e provvede a svolgere l'incarico in conformità al contratto, all'offerta, alla normativa vigente ed a quella eventualmente sopravvenuta in corso d'opera, la cui osservanza sia resa cogente da una disposizione normativa o sia ritenuta opportuna e/o necessaria dall'Amministrazione al fine di una migliore tutela della sicurezza dei lavoratori.

Pertanto, le prestazioni da eseguirsi da parte del CSE, ai sensi del D.Lgs. 81/08 (testo vigente), e di ogni altra normativa vigente in materia consistono, a titolo esemplificativo e non esaustivo, consistono:

- nell'assistenza relativa agli adempimenti imposti all'Amministrazione da norme cogenti; in particolare, sarà cura del coordinatore proporre in bozza al RUP/responsabile dei lavori, la comunicazione per la notifica preliminare di cui all'art. 99 del D.Lgs. n. 81/08 per l'invio agli organi competenti, compresi i successivi aggiornamenti della stessa notifica;
- nel disporre il coordinamento tra il piano della sicurezza ed i piani operativi di sicurezza presentati dalle imprese, nonché garantire la loro coerente e fedele attuazione nel corso dei lavori;
- nel garantire la sicurezza del cantiere e l'informativa di cantiere ai soggetti esterni coinvolti dai lavori, quali gli utenti della strada e i proprietari degli immobili limitrofi (es.: spostamento strade di accesso/uscita dalle abitazioni, interruzioni temporanee delle forniture di gas, energia elettrica, acqua ecc.), anche con il supporto dell'Amministrazione;
- nella verifica dell'applicazione del PSC, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi;
- nella verifica, sia all'inizio dei Lavori che nel corso degli stessi, dell'idoneità del piano operativo (P.O.S.) dell'Appaltatore dei Lavori e delle imprese esecutrici dei Lavori, (subappaltatori); in dette prestazioni sono ovviamente inclusi i controlli sulla cartellonistica interna, la delimitazione di cantiere, nonché la segnaletica stradale – orizzontale e verticale – volta alla tutela non solo degli addetti al cantiere ma anche dell'utenza stradale;
- nella valutazione delle proposte dell'Appaltatore dei Lavori dirette a migliorare la sicurezza in cantiere;
- nel supporto alla DL (qualora figura professionale diversa dal CSE) in tutte le mansioni di cantiere e contabilità;
- nell'organizzazione e nel coordinamento delle lavorazioni tra i datori di lavoro, compresi i lavoratori autonomi ed i fornitori in ambito cantiere, e della loro reciproca informazione;
- nella verifica dell'identificazione del personale operante; in caso di dubbio sull'identificazione del personale operante o per manifesto rifiuto degli operatori a rilasciare le proprie generalità, egli potrà, se del caso, avvalersi dell'intervento degli agenti del Corpo di Polizia Locale e/o Provinciale, dell'Ispettorato del lavoro o dell'ASL competente;

- nella verifica e controllo della completezza e regolarità della documentazione fornita dall'Appaltatore e dai subappaltatori, ai sensi di legge, con particolare riguardo a:
 - notifiche preliminari;
 - elenco dei lavoratori presenti per singola impresa;
 - dichiarazione sull'organico medio annuo (DOMA);
- predisposizione di luoghi o spazi comuni per lo svolgimento delle assemblee sindacali e per le riunioni periodiche convocate dal CSE stesso;
- nella verifica dell'avvenuta e specifica formazione, da parte delle rispettive imprese esecutrici, del personale impiegato in cantiere in tema di sicurezza, ai sensi del D.Lgs. 81/08;
- nella segnalazione al RUP di anomalie nella gestione in sicurezza del cantiere;
- nella sospensione, in caso di pericolo grave e imminente direttamente riscontrato, di singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.

Prima dell'inizio dei lavori, il CSE provvederà ad interfacciarsi con il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione (CSP) (qualora figura diversa) al fine di verificare il PSC predisposto. Entro i 10 (dieci) giorni prima dell'avvio dei lavori, il CSE trasmette all'esecutore dei lavori il PSC con prova dell'avvenuto ricevimento dello stesso unitamente all'invito esplicito all'esecutore dei lavori a presentare eventuali proposte integrative:

- che ritenga possano meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, ai sensi dell'articolo 100, co. 5, del D.Lgs. 81/08;
- per adeguare i contenuti del piano alle proprie tecnologie, ai sensi dell'articolo 131 del Codice;
- per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano stesso.

Entro 3 (tre) giorni dalla presentazione da parte dell'esecutore dei lavori delle eventuali proposte integrative e del POS, il CSE si esprime in forma scritta circa:

- l'ammissibilità e, quindi, l'idoneità e l'accoglimento, anche parziale, delle proposte formulate dall'esecutore dei lavori e dirette a migliorare la sicurezza in cantiere;
- l'idoneità del POS, da considerare come piano complementare e di dettaglio del PSC, assicurandone la coerenza con quest'ultimo. In nessun caso le proposte, anche se accolte, potranno comportare modifiche e/o adeguamenti del corrispettivo spettante all'esecutore dei lavori o degli oneri per l'attuazione del piano come già determinati.

Le eventuali proposte integrative ai POS possono essere presentate dall'esecutore dei lavori al Direttore Lavori anche nel corso dei lavori, purché precedano congruamente l'esecuzione delle lavorazioni alle quali si riferiscono; ad esse si applicano le disposizioni di cui ai precedenti punti.

Durante il corso dei Lavori il CSE, tra gli altri compiti, dovrà svolgere tutti i compiti previsti dall'art. 92 del D.Lgs. 81/2008.

Per la sospensione delle singole lavorazioni, il CSE può provvedere verbalmente, con immediata comunicazione al RUP e verbalizzazione nel Libro giornale della sicurezza. La sospensione è confermata per iscritto all'esecutore dei lavori o ai lavoratori autonomi interessati, nonché al RUP, entro i 3 (tre) giorni successivi, ed è accompagnata dalla motivazione che ne è stata la causa. Qualora prima dell'assunzione del provvedimento di sospensione, di allontanamento o di risoluzione, ovvero alla conferma della sospensione delle singole lavorazioni, vengano meno le cause che hanno determinato i relativi provvedimenti, il procedimento è estinto e del fatto il CSE deve dare atto nello specifico libro-giornale della sicurezza. Il CSE accede e presenza nel cantiere per tutta la durata dei lavori, ogni volta che lo ritenga necessario e, comunque nella misura occorrente, secondo il proprio apprezzamento.

In coerenza con l'entità e la complessità del cantiere oltre che con le singole fasi di lavoro, il CSE – qualora figura diversa dal DL - dovrà, inoltre, garantire la propria personale presenza almeno con cadenza di due sopralluoghi settimanali assicurando comunque la reperibilità 24 ore su 24.

In ogni caso, durante l'esecuzione dei lavori, devono essere ottemperati i seguenti obblighi:

- presenza/sopralluogo del CSE con registrazione sull'apposito libro giornale delle verifiche e delle attività

- effettuate;
- presenza giornaliera continuativa nelle fasi di attività del cantiere e/o di sue parti, per tutte le lavorazioni e per tutta la durata delle stesse, ogni qualvolta vengano svolte lavorazioni a rischio elevato e, comunque, se individuate come tali nel PSC, ovvero quando lo richieda il RUP (o il DL, se figura diversa dal CSE), compresa ogni attività in doppio turno e/o prolungata nel tempo per esigenze tecnico-operative, ecc. (ad es. lavorazioni in quota, lavorazioni ad elevato rischio, ecc.);
- organizzazione/predisposizione/documentazione delle riunioni di coordinamento di cui all'articolo 92, c. 1, lett. c), del D.Lgs. 81/08 con frequenza non inferiore a 10 (dieci) giorni.

Il CSE è obbligato, senza che per questo possano essere vantate pretese in ordine a maggiori compensi e/o corrispettivi rispetto a quelli previsti nel contratto, a:

- relazionare in ordine alle operazioni svolte e alle metodologie adottate, a semplice richiesta del RUP;
- fornire al RUP ogni assistenza in materia di sicurezza e salute nel cantiere;
- fornire la propria consulenza, anche scritta con redazione di pareri motivati, in ordine a vertenze/riserve dell'esecutore dei lavori in materia di sicurezza.

Nel termine di 30 (trenta) giorni dall'ultimazione dei lavori, il CSE:

- produce i documenti aggiornati relativi all'opera eseguita con la versione definitiva del fascicolo, con particolare riguardo alle indicazioni necessarie a reperire in sito le reti tecnologiche e le relative apparecchiature che siano, a loro volta, state oggetto, direttamente o indirettamente, dell'intervento.
- redige una relazione da trasmettere al RUP, all'esecutore dei lavori, e all'organo di collaudo, contenente:
 - un giudizio sintetico sull'operato dell'esecutore dei lavori in materia di sicurezza;
 - eventuali giudizi negativi sull'operato delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in materia di sicurezza;
 - eventuali proposte di riduzione del corrispettivo dell'esecutore dei lavori relativo agli oneri per l'attuazione del piano, qualora vi siano stati effettivi e giustificati risparmi derivati da variazione in diminuzione di lavorazioni o semplificazione delle stesse con conseguente riduzione dei rischi interferenziali, oggetto di perizia o altro atto giuridicamente assimilabile, purché tali risparmi non siano conseguenti all'elusione o alla riduzione delle misure di sicurezza;
 - eventuali proposte di riduzione del corrispettivo relativo agli oneri per l'attuazione del piano, qualora vi siano state ingiustificate elusioni o riduzioni delle misure di sicurezza, ancorché tali da non richiedere provvedimenti cautelari, repressivi o procedure di contenzioso;
 - eventuali proposte di riduzione del corrispettivo, a titolo di penale, per il mancato o tardivo adempimento di obblighi ovvero per il mancato o tardivo adempimento nell'esecuzione dei Lavori, che sia dipeso dalla mancata attuazione o dall'attuazione non corretta delle misure di sicurezza;
 - la descrizione degli eventuali incidenti o infortuni sul lavoro e degli eventuali eventi dannosi o colposi che siano dipesi dalla mancata attuazione o dall'attuazione non corretta delle misure di sicurezza, con l'indicazione delle relative conseguenze.

All'atto della liquidazione di ogni singolo Stato d'Avanzamento Lavori e della relativa quota di oneri di sicurezza, il CSE, qualora figura diversa dal DL, attesta il corretto adempimento degli obblighi da parte dell'esecutore dei lavori e degli eventuali subappaltatori in merito alle lavorazioni oggetto di contabilizzazione.

ART. 6 – NUMERO DOCUMENTI ED ELABORATI

L'operatore economico aggiudicatario deve consegnare, in particolare, i documenti/elaborati in originale e almeno due copie e, per quanto attiene i disegni nella scala che sarà precisata nelle indicazioni del RUP e, comunque, sviluppati ad un livello di definizione tale da consentire che ogni elemento sia identificabile in forma, tipologia, qualità, dimensione.

Un'ulteriore copia dei suddetti documenti/elaborati deve essere inoltre consegnata su supporto elettronico, anche in formato editabile: gli elaborati testuali dovranno essere consegnati in formato editabile DOC o compatibile; gli elaborati grafici dovranno essere consegnati in formato editabile DWG, DXF, SHP o compatibili.

Tutti gli elaborati, documenti ed allegati, devono essere redatti in lingua italiana.

L'operatore economico aggiudicatario dovrà produrre altresì tutti gli elaborati e la documentazione per l'acquisizione dei pareri, visti, autorizzazioni e nulla osta comunque necessari per l'approvazione dell'opera, richiesti dagli enti preposti.

Su tutti gli elaborati del progetto dovranno essere indicati i nominativi dei progettisti incaricati. Tutti gli elaborati dovranno essere sottoscritti dall'incaricato delle integrazioni delle prestazioni specialistiche per l'assunzione della piena e incondizionata responsabilità. Al coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione fanno carico tutti gli obblighi di cui all'art. 91 del D. Lgs. 81/2008.

ART. 7 – TERMINI PER L'ESPLETAMENTO DELLE PRESTAZIONI PROFESSIONALI

Le prestazioni relative alla progettazione e al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione devono essere eseguite nel termine complessivo di n. 150 giorni, e in particolare:

- progettazione definitiva (e relativo coordinamento della sicurezza in questa fase): in sessanta (60) giorni;
- progettazione esecutiva (e relativo coordinamento della sicurezza in questa fase): in novanta (90) giorni.

La durata effettiva del periodo di progettazione sarà determinata sulla base dei tempi indicati dall'aggiudicatario in sede di offerta.

I termini di esecuzione dei diversi livelli di progettazione decorrono a partire dalla formale comunicazione di avvio delle singole fasi da parte del Responsabile del Procedimento – con l'emissione di apposito ordine di servizio – e secondo le modalità di seguito indicate successivamente. I termini indicati per la consegna degli elaborati progettuali sono da intendersi tassativi e indifferibili. I suddetti termini sono calcolati in giorni solari consecutivi e possono essere sospesi con comunicazione scritta da parte dell'Amministrazione, o per cause di forza maggiore tempestivamente segnalate per iscritto da una delle parti e non contestata dall'altra.

Poiché il progetto definitivo verrà sottoposto a tutti i pareri degli Enti Terzi, l'operatore economico aggiudicatario dovrà avviare i contatti preliminari con tali Enti in tempi strettissimi, al fine di recepire le loro eventuali indicazioni nella revisione del progetto definitivo, fermo restando che la richiesta dei pareri avverrà a cura dell'Amministrazione dopo la consegna di una prima versione dello stesso progetto.

Le scadenze temporali indicate non tengono conto di eventuali ritardi relativi a prestazioni che non rientrino nell'oggetto del servizio o nella competenza dell'operatore economico aggiudicatario (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, recepimento del catasto e dei preventivi per la sistemazione dei sottoservizi interferenti, acquisizione di pareri ufficiali di Organi preposti, Conferenze di servizi, attività professionali fornite dall'Amministrazione attraverso tecnici direttamente incaricati, verifiche e validazioni progettuali o altro) o a quest'ultimo non imputabili.

Qualora l'operatore economico aggiudicatario non ottemperasse nell'espletamento dell'incarico alle prescrizioni contenute nei documenti contrattuali e alle indicazioni che gli verranno fornite dal Responsabile del Procedimento, quest'ultimo procederà con nota scritta ad impartire le disposizioni e gli ordini necessari per l'osservanza delle condizioni disattese.

E' facoltà dell'operatore economico aggiudicatario, ai sensi dell'art. 107 del Codice, chiedere sospensioni della prestazione qualora circostanze particolari impediscano la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto; in tal caso l'Amministrazione dispone la sospensione della prestazione compilando apposito verbale sottoscritto dall'operatore economico aggiudicatario. Al cessare delle ragioni che hanno imposto la sospensione è redatto analogo verbale di ripresa che dovrà riportare il nuovo termine di esecuzione del contratto. In relazione a particolari difficoltà o ritardi che dovessero emergere durante lo svolgimento dell'incarico, l'Amministrazione ha facoltà di concedere motivate proroghe, al fine di garantire la qualità e il buon esito dell'incarico stesso.

Nel caso di prestazioni aggiuntive o variazioni, dovranno essere aggiornati i termini di esecuzione dell'incarico.

Per il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione (CSE) l'avvio del servizio coincide con la data di consegna dei lavori riportata nell'apposito verbale sottoscritto tra il direttore dei lavori e l'esecutore dei lavori.

La Direzione dei lavori e il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione saranno affidati, subordinatamente alle verifiche e validazioni dei livelli di progettazione (definitivo ed esecutivo), prima dell'avvio delle procedure per l'affidamento dei lavori. Detto incarico avrà termine con la conclusione dei lavori stessi e la consegna di tutte le certificazioni, dichiarazioni, schemi ed elaborati "as built", libretti, fascicoli e manuali d'uso e manutenzione e con il rilascio di tutti i pareri positivi, dei nulla osta, delle autorizzazioni e degli altri assensi necessari, da parte degli enti preposti, nonché con lo svolgimento, con esito positivo, da parte dell'operatore economico aggiudicatario, delle attività inerenti il collaudo tecnico funzionale, il collaudo statico, il collaudo tecnico amministrativo e l'emissione del certificato di collaudo/regolare esecuzione.

Qualora dalla verifica si evidenzino sostanziali manchevolezze saranno comunque applicate le penali contrattuali fino alla consegna di elaborati completi e sostanzialmente approvabili. Di ciò dovrà tenere conto il progettista nella costruzione del piano di lavoro.

ART. 8 – PENALI

Qualora la presentazione degli elaborati progettuali venisse ritardata oltre il termine indicato, salvo proroghe che potranno essere concesse dall'Amministrazione per giustificati motivi, verrà applicata una penale dell'1 (uno) per mille dell'ammontare netto contrattuale di ciascuna fase progettuale per ogni giorno di ritardo, che sarà trattenuta dalle spettanze dell'operatore economico aggiudicatario fino ad un massimo del 10 (dieci) per cento del corrispettivo.

Nel caso di mancata presenza in cantiere del Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione nei tempi richiesti dal presente Capitolato (numero di presenze settimanali e numero di ore settimanali), sarà applicata una penale dell'1 (uno) per mille dell'ammontare netto contrattuale dell'incarico di CSE per ogni giorno/ora di assenza, fino al limite massimo del 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale relativo all'incarico di CSE.

Ai fini del calcolo della penale si devono considerare i compensi per tutti gli atti tecnici da redigere o predisporre, anche qualora il ritardo riguardi uno solo di tali atti; la penale non esclude la responsabilità dell'operatore economico aggiudicatario per eventuali maggiori danni subiti dall'Amministrazione purché debitamente provati secondo le norme del vigente ordinamento giuridico.

I tempi necessari per l'ottenimento di pareri o nulla osta preventivi, purché certificati dal RUP, non potranno essere computati nei tempi concessi per l'espletamento dell'incarico.

Le penali saranno applicate, su proposta del R.U.P., previa contestazione, a mezzo posta elettronica certificata, delle relative inadempienze all'operatore economico aggiudicatario e assegnazione di un termine non inferiore a 5 (cinque) giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni, le quali dovranno pervenire sempre a mezzo posta elettronica certificata. Le controdeduzioni saranno valutate dall'Amministrazione nel termine di 10 (dieci) giorni dal loro ricevimento.

Nel caso in cui l'Amministrazione, a proprio insindacabile giudizio, non ritenesse valide le eventuali controdeduzioni fornite dall'operatore economico aggiudicatario ovvero lo stesso non presentasse alcuna controdeduzione nei tempi consentiti, la penalità sarà immediatamente applicata, trattenendo eventualmente il relativo importo dalla garanzia definitiva di cui al successivo art. 10 ovvero dalla prima fattura successiva emessa dall'operatore economico aggiudicatario.

ART. 9 – POLIZZA ASSICURATIVA

All'atto della stipulazione del contratto, l'operatore economico aggiudicatario trasmette all'Amministrazione copia autentica ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. n. 445/2000, della polizza di responsabilità civile professionale prevista dall'art. 24, comma 4, del Codice.

In alternativa, l'operatore economico aggiudicatario trasmette copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà essere attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).

Ogni successiva variazione alla citata polizza deve essere comunicata all'Amministrazione ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 7 agosto 2012 n. 137.

La polizza si estende anche alla copertura dei danni causati da collaboratori, dipendenti e praticanti. La polizza delle associazioni di professionisti prevede espressamente la copertura assicurativa anche degli associati e dei consulenti.

Qualora l'operatore economico aggiudicatario sia una società, trasmette la polizza di assicurazione di cui all'art. 1, comma 148 della L. 4 agosto 2017 n. 124.

La polizza, oltre ai rischi di cui all'art. 106, commi 9 e 10, del Codice, copre anche i rischi derivanti da errori od omissioni nella redazione del progetto definitivo e esecutivo che possano determinare a carico della stazione appaltante nuove spese di progettazione e/o maggiori costi.

ART. 10 – GARANZIA DEFINITIVA ED EVENTUALE ESONERO

L'operatore economico aggiudicatario, all'atto della stipula del contratto, è tenuto a prestare apposita cauzione definitiva ai sensi dell'art. 103 del Codice a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto, del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, dei crediti derivanti dall'applicazione di penali, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'operatore economico aggiudicatario.

Tale cauzione prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, e l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione.

La garanzia cessa di avere effetto solo successivamente alla verifica di conformità, espletata dal R.U.P. o dal D.E.C., qualora nominato, il quale accerta la regolare esecuzione delle prestazioni rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti nel contratto.

L'Amministrazione può esonerare l'operatore economico aggiudicatario dalla prestazione della garanzia definitiva alle condizioni e con le modalità di cui all'art. 103, co. 11, del Codice.

ART. 11 – OBBLIGHI SPECIFICI DELL'OPERATORE

L'operatore economico aggiudicatario dovrà eseguire le prestazioni oggetto del contratto a perfetta regola d'arte, con la massima diligenza ed elevati livelli qualitativi, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità e i termini previsti nella documentazione presentata in sede di gara e nel presente Capitolato.

L'operatore economico aggiudicatario è obbligato a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- ad osservare la massima riservatezza su notizie o informazioni di qualsiasi natura in ogni modo acquisite nello svolgimento del servizio oggetto dell'appalto;
- a comunicare all'Amministrazione ogni informazione ritenuta idonea a dare conoscenza del corretto svolgimento del servizio;
- ad organizzare una struttura tale da garantire lo svolgimento del servizio in conformità ai tempi e alle modalità previste nella documentazione presentata in sede di gara e nel presente Capitolato;
- ad eseguire le prestazioni conformemente al presente Capitolato, e secondo quanto indicato nella documentazione presentata in sede di gara;
- a manlevare e tenere indenne l'Amministrazione da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme applicabili;
- a dare preventiva comunicazione all'Amministrazione di eventuali situazioni di potenziale incompatibilità al fine di valutarne congiuntamente gli effetti, restando inteso che in caso di inosservanza di detto obbligo l'Amministrazione ha la facoltà risolvere di diritto il contratto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 del Codice Civile;

- a consentire all'Amministrazione di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del contratto ed a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

Si intenderanno assunti dall'operatore economico aggiudicatario tutti gli oneri e responsabilità connessi al completo espletamento della prestazione di cui trattasi con le modalità e nei tempi prescritti nel presente Capitolato, nella documentazione presentata in sede di gara e delle vigenti disposizioni in materia.

Tali oneri e responsabilità si intendono compensati nel corrispettivo contrattuale. A tal riguardo, si precisa che l'osservanza delle prescrizioni del presente Capitolato e nel contratto nonché l'ingerenza dell'Amministrazione nella progettazione e realizzazione delle opere non esime la piena responsabilità dell'operatore economico aggiudicatario circa l'espletamento dell'incarico secondo le sopracitate modalità.

Deve intendersi rientrante fra gli oneri e responsabilità dell'operatore economico aggiudicatario tutto quanto necessario al corretto espletamento dell'incarico, tra i quali a titolo esemplificativo:

- gli oneri di cancelleria;
- gli oneri della comunicazione, precisato che, attesa la natura dell'incarico, dovranno essere adottati tutti i
- mezzi più tempestivi (corriere, telefoni, fax);
- spese di trasferta, attrezzature e strumenti, materiali di consumo e quanto altro necessario in funzione al tipo e numero degli accertamenti, prove, verifiche per l'espletamento dell'incarico;
- gli oneri assicurativi e fiscali attinenti ai previsti adempimenti.

ART. 12 – ONERI DELL'AMMINISTRAZIONE

L'Amministrazione si impegna a fornire ogni documento, analisi o studio e a fornire ogni elemento e informazione, che siano di propria competenza, utili per lo svolgimento dell'iter progettuale.

Sono inoltre a carico dell'Amministrazione tutti quegli obblighi non espressamente previsti a carico dell'operatore economico aggiudicatario all'interno del presente Capitolato.

ART. 13 – DISCIPLINA DEI PAGAMENTI

Il pagamento del corrispettivo verrà effettuato previa verifica di conformità del servizio reso ai sensi dell'art. 102 del Codice, nonché della regolarità contributiva come risultante dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) o documento equipollente e della regolarità fiscale e secondo le percentuali relative alle singole attività svolte in rapporto al totale della parcella contrattualizzata e quindi secondo le seguenti percentuali:

- il 90% del compenso complessivo per l'espletamento rispettivamente degli incarichi di progettazione definitiva ed esecutiva all'esito positivo della verifica di ciascun livello di progettazione (artt. 23, co. 9, e 26, co. 6, del Codice) e alla validazione da parte del R.U.P. (art. 26, co. 8, del Codice);
- il 90% del compenso complessivo per l'espletamento del PSC in fase di progettazione, secondo le stesse modalità stabilite nel punto precedente;
- il 10% dell'importo complessivo al completamento di tutte le attività compreso l'ottenimento di tutta la documentazione finale (tra cui l'APE) e all'emissione del Collaudo tecnico amministrativo.

I compensi relativi alla Direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione verranno corrisposti, proporzionalmente e congiuntamente agli stati di avanzamento liquidati all'impresa esecutrice, sino all'occorrenza del 90% dell'importo di contratto da liquidarsi entro 60 giorni dalla data di approvazione del collaudo o certificato di regolare esecuzione.

Sull'importo netto progressivo, l'Amministrazione opererà una ritenuta dello 0,50%, che sarà svincolata solo in sede di liquidazione finale, come previsto dall'art. 30, co. 5-bis, del Codice.

L'importo di liquidazione delle competenze professionali che verrà corrisposto, fermo restando il ribasso applicato in sede di offerta, sarà fisso immutabile, invariabile e onnicomprensivo di compenso forfetario e rimborso di ogni e qualsiasi spesa, ad esclusione dell'IVA e contributi previdenziali, indipendentemente dall'importo dei lavori

risultante dal progetto esecutivo approvato. Resta pertanto convenuto che tutte le prestazioni e le spese necessarie e sufficienti per l'espletamento di tutto quanto previsto dal presente disciplinare sono esclusivamente a carico del progettista, senza che per nessuna ragione il Consorzio ZAI possa essere chiamato a sostenere un onere superiore al corrispettivo offerto ed accettato in sede di gara.

In ottemperanza a quanto previsto dal D. Lgs. N. 127/2015 e dalla Legge di Bilancio n. 205/2017, a decorrere dal 01/01/19 è stato introdotto l'obbligo della fatturazione elettronica per tutte le operazioni effettuate tra soggetti residenti in Italia.

Le fatture dovranno essere trasmesse in formato conforme e riportare:

- il codice CIG e CUP relativo alla commessa
- il numero progressivo della fattura e la data di emissione;
- il Codice Identificativo Univoco del Consorzio Zai quale requisito obbligatorio per l'emissione della fattura elettronica: SUBM70N.
- Il numero di conto corrente dedicato sul quale effettuare il bonifico.

Inoltre si comunica che con Decreto Legge n. 148/2017, convertito con legge n. 172/2017 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 284 del 5 dicembre 2017 il Consorzio Zai, quale Ente Pubblico Economico, rientra nell'ambito di applicazione del regime c.d. Split payment.

Di conseguenza si dovrà indicare in fattura che l'operazione è soggetta a "scissione dei pagamenti – art. 17 ter del DPR n. 633/1972" al fine della corretta gestione del meccanismo.

Entro 7 giorni dall'affidamento dell'incarico dovrà essere inviato al Consorzio Zai comunicazione con i dati del conto corrente dedicato.

Eventuali ulteriori informazioni da inserire all'interno del tracciato verranno comunicate dal RUP, da contattare preliminarmente all'emissione della fattura.

Il pagamento di quanto dovuto sarà liquidato, non oltre 30 giorni dalla ricezione delle fatture a mezzo bonifico bancario sul conto dedicato dall'operatore economico aggiudicatario in ottemperanza alle disposizioni in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.

ART. 14 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO

Ai sensi dell'art. 105, co. 1, del Codice, è vietata, a pena di nullità, la cessione del contratto.

Ai sensi dell'art. 31, co. 8, del Codice, è espressamente vietato il subappalto.

La violazione dei divieti di cui ai commi precedenti o degli obblighi nascenti dall'eventuale subappalto comportano la risoluzione anticipata del contratto per grave inadempienza contrattuale.

ART. 15 – VICENDE SOGGETTIVE DELL'OPERATORE ECONOMICO AGGIUDICATARIO

In caso di:

- fallimento dell'operatore economico aggiudicatario, il contratto si intenderà senz'altro risolto dal giorno precedente alla pubblicazione della sentenza dichiarativa di fallimento salve tutte le ragioni ed azioni dell'Amministrazione verso la massa fallimentare, anche per danni, con privilegio, a titoli di pegno, sul deposito cauzionale;
- liquidazione dell'operatore economico aggiudicatario o di cambiamento della ragione sociale l'Amministrazione avrà diritto tanto di pretendere la continuazione del contratto, da parte dell'operatore in liquidazione quanto di pretendere la continuazione da parte dell'eventuale nuovo operatore che subentrerà così come l'Amministrazione riterrà di decidere sulla base dei documenti che l'operatore economico sarà tenuta a fornire;

- morte dell'operatore economico aggiudicatario, alle obbligazioni derivanti dal contratto subentreranno solidalmente gli eredi, se così parrà all'Amministrazione che avrà altresì la facoltà di ritenere, invece, immediatamente risolto il contratto stesso. Quando l'Amministrazione ritenesse di proseguire il rapporto con gli eredi, i medesimi saranno tenuti, dietro semplice richiesta, a produrre a loro spese, tutti gli atti e documenti che potranno ritenersi necessari per la regolare giustificazione della successione e per la prosecuzione del contratto.

ART. 16 – RISOLUZIONE CONTRATTUALE

Il contratto è risolto nei casi e con le modalità indicate dall'articolo 108 del Codice.

L'Amministrazione ha inoltre facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell'articolo 1456 c.c. e fatto salvo l'eventuale risarcimento dei danni, nei seguenti casi:

- abituale deficienza e negligenza nell'espletamento delle prestazioni oggetto di affidamento, allorché la gravità e la frequenza delle infrazioni commesse, debitamente accertate e notificate, compromettano – in tutto o in parte – il regolare svolgimento delle prestazioni affidate;
- eventi di frode accertate dalla competente autorità giudiziaria;
- apertura di una procedura concorsuale a carico dell'operatore economico aggiudicatario o di un soggetto facente parte del raggruppamento temporaneo;
- inadempienza alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale nonché alle norme previdenziali;
- messa in liquidazione o altri casi di cessazione di attività dell'operatore economico aggiudicatario;
- mancato pagamento dei premi assicurativi della polizza di responsabilità professionale.

La facoltà di risoluzione è esercitata dall'Amministrazione con il semplice preavviso scritto di 30 (trenta) giorni, inviato a mezzo posta elettronica certificata, senza che l'operatore economico aggiudicatario abbia nulla a pretendere all'infuori del pagamento dei corrispettivi dovuti per le prestazioni e i servizi regolarmente effettuati fino al giorno della risoluzione.

Con la risoluzione del contratto sorge per l'Amministrazione il diritto di affidare a terzi l'esecuzione del servizio in danno dell'operatore economico aggiudicatario. La risoluzione per inadempimento e l'esecuzione in danno non pregiudicano il diritto dell'Amministrazione al risarcimento dei maggiori danni subiti e non esimono l'operatore economico aggiudicatario dalle responsabilità civili e penali in cui lo stesso è eventualmente incorsa, a norma di legge, per i fatti che hanno determinato la risoluzione.

Verificandosi l'ipotesi di cui al comma precedente, l'Amministrazione si riserva la facoltà, qualora la normativa al momento vigente non lo vieti, di procedere all'aggiudicazione al secondo classificato, fermo restando il diritto all'integrale risarcimento di tutti i danni, con eventuale rivalsa sulla cauzione definitiva prestata.

ART. 17 – SPESE CONTRATTUALI

Sono a carico dell'operatore economico aggiudicatario tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula e alla registrazione del contratto e le altre eventuali imposte e tasse, se dovute.

ART. 18 – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'operatore economico aggiudicatario si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii.. L'operatore economico aggiudicatario si impegna a dare immediata comunicazione all'Amministrazione ed alla Prefettura- ufficio territoriale del Governo della Provincia di Verona della notizia dell'eventuale inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

La violazione degli obblighi previsti dall'art. 3 della L. n. 136/2010 determina la risoluzione di diritto del contratto.

ART. 19 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

In ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 13 del GDPR 679/2016, si comunica che i dati personali dell'operatore economico aggiudicatario sono raccolti e trattati dall'Amministrazione al fine della esecuzione degli adempimenti e delle procedure relative al presente Capitolato. I dati sono oggetto di trattamento da parte dall'Amministrazione, secondo le finalità e modalità del trattamento cui sono destinati, e, con riferimento agli stessi, si specifica quanto segue:

- il trattamento riguarda qualunque operazione e complesso di operazioni, svolti con o senza l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione dei dati;
- il trattamento dei dati avviene con procedure atte a garantire la sicurezza;
- i dati sono trattati per le finalità istituzionali dell'ente ed in particolare per la gestione di questo contratto;
- i dati saranno trattati senza consenso in quanto il trattamento è necessario per l'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso (art. 6, lett. b, del GDPR);
- la natura del conferimento di tali dati è obbligatoria;
- conseguenza dell'eventuale rifiuto a rispondere e conferire i dati: mancata stipula del contratto per oggettiva impossibilità di verificare gli obbligatori requisiti previsti dal bando e di svolgere la procedura selettiva;
- i dati possono essere utilizzati e comunicati per i fini istituzionali dell'Amministrazione all'interno della stessa tra incaricati del trattamento ed all'esterno per gli adempimenti relativi al contratto;
- i dati raccolti saranno trattati per la durata del contratto e per i successivi dieci anni al termine dello stesso;
- l'Amministrazione ha diritto di conoscere, cancellare, rettificare, aggiornare, integrare, opporsi al trattamento dei dati, nonché all'applicazione degli altri diritti riconosciuti di cui dall'artt. 15, 16, 17, 18, 20 e 21 del GDPR per quanto riguarda i dati delle persone fisiche facenti parte della stessa. Per l'esercizio dei propri diritti l'interessato potrà rivolgersi all'ufficio comunale competente.

Il titolare del trattamento dei dati è il Consorzio ZAI.

Responsabile della Protezione dei Dati (RPD / DPO) è il Sig. Stefano Ferrari a cui sarà possibile rivolgersi per qualsiasi aspetto inerente alla tutela dei dati personali ai seguenti recapiti: tel. 045 8622060 - e-mail consorzio.zai@qevr.it - PEC: consorzio.zai@pec.qevr.it.

ART. 20 – FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle non oggetto di transazione ai sensi dell'art. 208 del Codice, sarà competente in via esclusiva il Foro di Verona.

ART. 21 – RINVIO

Per tutto quanto non espressamente previsto all'interno del presente Capitolato e del contratto di appalto, si rinvia espressamente alle disposizioni del codice civile e alla normativa vigente in materia di appalti pubblici.